

Comune di Pino Torinese

(Provincia di Torino)

<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO E DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO</p>
--

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 20/04/2016

Sommario

PARTE PRIMA	3
<i>NORME GENERALI</i>	3
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE- FINALITA'	3
2. PRINCIPI GENERALI	3
3. DEFINIZIONI	4
PARTE SECONDA	5
<i>SALE GIOCHI</i>	5
4. CRITERI DI APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI	5
5. ORARI DELL'ATTIVITA'	6
6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	7
PARTE TERZA	7
<i>INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS</i>	7
7. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	7
8. CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE	7
9. "SLOT-NO-GRAZIE"	8
PARTE QUARTA	8
<i>NORME COMUNI</i>	8
10. PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO	8
PARTE QUINTA	9
<i>SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	9
11. SANZIONI, CONTROLLI	9
12. ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI, VARIAZIONI, PUBBLICAZIONI	9

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE- FINALITA'

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle esigenze di tutela della salute, del diritto alla vita salubre e conseguentemente all'integrità psico-fisica dei cittadini, intende contrastare il fenomeno della diffusione del gioco d'azzardo patologico prevenendo il rischio a carico dei soggetti più deboli e vulnerabili di dipendenza da gioco e di disagio connessi alle ludopatie.

A tal fine disciplina:

- le modalità di apertura e gestione delle sale giochi;
- le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità nei locali ove è consentito ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Direttoriale del Ministero delle Finanze del 27/7/2011.

2. PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale

a) si ispira ai principi di:

- tutela dei minori;
- tutela degli utilizzatori per:
 - o contenere il rischio connesso alla moltiplicazione delle offerte
 - o contenere i costi sociali ed economici, umani e morali derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo
 - o promuovere una cultura positiva relativamente alla "funzione sociale" di ogni forma di intrattenimento e gioco, in particolare nelle forme che non prevedono la vincita di somme di denaro;
- trasparenza e qualità del mercato;
- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei dettati costituzionali;
- controlli e vigilanza;

b) si pone inoltre gli obiettivi di tutelare:

- la sicurezza della comunità locale e l'ordine pubblico;
- il decoro e la quiete della collettività

c) I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza degli uffici comunali competenti;

d) Ai fini di cui al presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni urbanistiche ed edilizie del PRGC vigente e della normativa di settore.

2. Il Comune promuove iniziative finalizzate:

- alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica

- al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco
- a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazioni, sulla sicurezza urbana, sul governo del territorio;
- ad interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate:
 - o alla nascita ed al rafforzamento della consapevolezza sugli effetti del "gioco d'azzardo patologico" (GAP): patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincite in denaro, così come definita dall'OMS, al fine anche della creazione di una rete sociale di sostegno;
 - o ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici o soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio o in zone vicine e sulle relative modalità di accesso;
 - o ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
 - o ad eventuali interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per il personale operante nelle sale giochi e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché delle modalità di attivazione delle reti di sostegno.

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si considerano:

A) apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS:

- quelli che obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis comma 4 del DPR 640/72 e s.m.i. si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico come definiti per legge (new slot), il costo della partita non supera 1 euro, con vincite non superiori a 100 euro erogate dalla macchina.

- quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art.14 bis, comma 4 dello stesso DPR e s.m.i. attivate con collegamento ad un sistema della rete stessa(video lottery terminal) e regolate dal Ministero dell'economia e delle Finanze, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato.

B) apparecchi di cui all'art 110 comma7 lettera a) del TULPS:

- quelli elettromeccanici privi di monitor (pesche di abilità, gru, ...), con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non controvertibili in denaro.

C) apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS:

- basati su sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (videogiochi) e che non possono riprodurre il gioco del poker.

D) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:

- congegni automatici o vari che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite superiori in valore ai limiti fissati al comma 6, escluse quelle per i giochi gestiti dallo Stato.

E) esercizi già autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS ad installare apparecchi da intrattenimento:

- esercizi di somministrazione;
- strutture ricettive alberghiere;
- sale pubbliche da gioco chiamate sale gioco, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed

intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS;

- circoli privati, organizzazioni, associazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art 88 del TULPS;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

F) tabella dei giochi proibiti:

la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, che si tratti di circolo privato o di esercizio pubblico, in ottemperanza a quanto già la normativa vigente prevede

G) tariffa del biliardo:

nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;

H) apparecchio contiguo:

due apparecchi si definiscono contigui quando risultano ad una distanza inferiore ad 1 metro misurati nel punto più vicino tra loro;

I) area separata:

area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, appositamente perimetrata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

PARTE SECONDA

SALE GIOCHI

4. CRITERI DI APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale da giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Distanza minima di almeno 500 metri da:
 - i. istituti scolastici di ogni ordine e grado
 - ii. uffici pubblici
 - iii. luoghi di culto
 - iv. biblioteche
 - v. impianti sportivi in genere o luoghi a ciò destinati
 - vi. case di riposo, strutture assistenziali residenziali o semiresidenziali
 - vii. farmacie
 - viii. luoghi di aggregazione e/o oratori
 - ix. istituti di credito e sportelli bancomat
 - x. esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati
 - xi. altri luoghi sensibili che la giunta comunale con propria deliberazione potrà individuare.

- b. La distanza di cui al punto precedente si misura partendo dalla porta d'ingresso e, seguendo il percorso pedonale più breve, fino alla porta del luogo sensibile nel rispetto del Codice della strada;
 - c. Non possono essere installati apparecchi in aree esterne (dehors) ai locali sede dell'attività.
 - d. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalla normativa vigente, anche per mezzo di insonorizzazioni interne;
 - e. Le sale da gioco potranno essere solo ubicate in edifici a esclusiva destinazione non residenziale (escludendosi i locali a destinazione parzialmente non residenziale).
 - f. Le sale gioco non potranno essere insediate in edifici storici, storico-ambientali così come individuati nello strumento urbanistico, nelle piazze e nelle vie pedonali o soggette a limitazione di traffico permanente.
2. Per quanto non specificato dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni, legati inoltre alle tipologie per cui viene richiesta la licenza, e quanto disposto dagli strumenti urbanistico-edilizi.
 3. L'autorizzazione costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale, anche in caso di attività temporanea.
 4. I criteri sopra esposti non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS.
 5. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:
 - a. prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione. Ai sensi della L.R. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a disposizione, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.
 - b. l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada o dalla piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati.
 6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente lettera a), gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

5. *ORARI DELL'ATTIVITA'*

1. L'orario di apertura e chiusura delle sale giochi, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro una fascia oraria massima, stabilita dal Sindaco con propria ordinanza, compresa tra le ore 10.00 e le ore 1.00, mentre per gli apparecchi automatici di cui all'art 6 TULPS la fascia dovrà essere compresa tra le ore 12.00 e le ore 23.00.
2. L'orario dovrà essere comunicato agli uffici comunali dal titolare, nonché reso pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile all'interno ed all'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio dell'orario dovrà essere comunicato agli uffici comunali ed entrerà in vigore non prima di 5 giorni dalla comunicazione stessa.

4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere ridotti definitivamente o temporaneamente con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità, della quiete pubblica.

6. *REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE*

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di PS, l'attività di sala gioco viene revocata:
 - a. nei caso previsti dagli artt. 86 e 110 TULPS, oltre che negli altri casi previsti dalle norme e regolamenti vigenti;
 - b. qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti dagli articoli precedenti;
 - c. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a 90 giorni senza averne dato preavviso, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare
 - d. per reiterata violazione delle norme del presente regolamento
 - e. per il mancato rispetto degli orari o di altre limitazioni che il Sindaco con proprio provvedimento decida per ragioni di pubblico interesse, a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

PARTE TERZA

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

7. *ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'*

1. L'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di qualunque specie nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché negli altri punti di vendita come definiti dall'art. 3 del D.Dirett. 27/7/2011, è soggetta alle limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.
2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.
3. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art 110, comma 6 del TULPS possono essere messi in esercizio tra le ore 12.00 e le ore 23.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati. Per questa tipologia di apparecchi si richiamano le prescrizioni d'esercizio previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

8. *CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE*

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e nei locali di cui al precedente art 11 comma 1, che vale ai sensi dell'art. 86 del TULPS, deve essere presentata mediante segnalazione certificata di inizio di attività.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione e le generalità complete del legale rappresentante

- il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita IVA
 - l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio
 - la tipologia di attività svolta (es bar, ristorante, albergo, circolo, ecc) con indicato il numero della relativa autorizzazione comunale in possesso
- ed allegati:
- dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente Regolamento
 - dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6 del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie
 - planimetria del locale con indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out)
 - nulla osta rilasciato dall'A.A.M.S. per gli apparecchi installati
 - copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno
 - procura alla presentazione e sottoscrizione digitale se non presentata direttamente ma da professionista incaricato
 - dichiarazione di disponibilità alla partecipazione ad eventuali interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per il personale operante nelle sale giochi e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché delle modalità di attivazione delle reti di sostegno.

9. "SLOT-NO-GRAZIE"

1. Il Comune potrà individuare forme temporanee premianti per gli esercizi "Slot-no-grazie" che scelgono di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

PARTE QUARTA

NORME COMUNI

10. PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. In tutte le sale gioco e nei locali ove esistenti apparecchi da gioco devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a. la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino e vidimata dal Servizio Comunale competente
 - b. tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio
 - c. cartello con l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio per il gioco
 - d. cartello con indicato il divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS per i minori di anni 18. Tale cartello deve essere posto anche presso ogni singolo apparecchio.
 - e. informativa sul gioco d'azzardo, redatta dall'A.S.L. competente sul territorio ai sensi della L. 189 del 8/11/2012. Tale informativa deve essere apposta in tutti gli esercizi che offrono giochi d'azzardo con vincite in denaro: slot machine, video lottery, videopoker, gratta e vinci, lotto, super-enalotto, vinci per la vita – win for life, eurojackpot, etc.
2. I titolari dell'attività hanno l'obbligo:
 - a. impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art 110 comma 6 TULPS ai minori di anni 18 e vigilare in tal senso

- b. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa
 - c. rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui all'art. 7 del presente regolamento
 - d. apporre all'ingresso dei locali un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del GAP (gioco d'azzardo patologico), comprese associazioni a ciò dedicate;
 - e. apporre cartelli indicanti il divieto di fumo.
3. A seguito dell'inizio dell'attività e comunque entro 60 giorni da tale data dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali volti alla verifica dei livelli sonori che dovranno essere conformi ai limiti di legge.

PARTE QUINTA

SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

11.SANZIONI, CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme di carattere statale richiamate dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS ed eventuali comunicazioni verranno inoltrate all'Autorità Giudiziaria competente, qualora emergano fatti aventi rilevanza penale.
2. Tutte le altre violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/00 e s.m.i., il cui importo, stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 e s.m.i., va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
3. Sono fatte salve eventuali altre sanzioni previste da norme e regolamenti vigenti.
4. La competenza dei controlli spetta al Comune, tramite la polizia locale.

12.ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI, VARIAZIONI, PUBBLICAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione e dell'allegato regolamento all'albo pretorio informatico.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme regolamentari di enti sovraordinati o legislative vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la disciplina sovraordinata.
3. Per quanto non compreso nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale e/o nazionale vigente.